



COMUNE DI TERMINI IMERESE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

“Regolamento per il servizio di Pronta Reperibilità”

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 10/03/2005

Integrato con deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 24/02/2010

Integrato con deliberazione della Giunta comunale n. 159 del 06/07/2023

Art. 1

È istituito nel Comune di Termini Imerese il servizio di pronta reperibilità, al fine di assicurare il pronto intervento per i compiti demandati all'Amministrazione Comunale, per le seguenti aree:

- Tecnico-manutentiva e salvaguardia territorio;
- Vigilanza Urbana;
- Igienico-sanitaria;
- Stato civile;
- Organi Istituzionali

Art. 2

Per “reperibilità domiciliare” si intende l'obbligo del dipendente, incluso nel relativo turno, di essere in grado di ricevere prontamente e costantemente e per l'intero arco delle 24 ore le eventuali chiamate e di potere provvedere in conformità, raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro 30 minuti dalla chiamata.

Art. 3

Ogni turno ha la durata di 6 giorni, non immediatamente ripetibile dalle stesse persone ed alle condizioni del successivo art. 5.

Per ogni turno di servizio si intende il periodo che va dalle ore 00:01 del 1° giorno alle ore 24:00 del 6° giorno.

Art. 4

Il turno di servizio di pronta reperibilità è stabilito mensilmente dai Dirigenti competenti ed il relativo ordine di servizio è reso noto al personale interessato mediante affissione all'albo dei rispettivi uffici. Copia di tale ordine deve essere tempestivamente inviata al Sig. Sindaco, al Sig. Ass.re LL.PP., al Sig. Ass.re P.U., all'Ufficio Tecnico Protezione Civile, alla Casa Circondariale, al Comando Compagnia Carabinieri, al Comando Compagnia Guardia di Finanza, al Comando

Capitaneria di Porto, all'Azienda U.S.L. n. 6, al Distaccamento VV.FF., al Delegato dal Sindaco per la Prot. Civile e al Commissariato di P.S..

Nell'ordine di servizio devono essere indicati, a fianco di ciascun dipendente, il relativo indirizzo e recapito telefonico.

Art. 5

Ogni turno sarà così formato:

- n. 1 Tecnico (Geometra, Funz Tecnico, Ingegnere, Architetto);
- n. 6 Operatori;
- n. 1 Ufficiale Stato Civile (per il solo servizio relativo al ricevimento degli atti di morte per i giorni festivi e per 6 ore, dalle ore 8:00 alle ore 14:00);
- n. 1 Graduato Vigilanza Urbana;
- n. 6 Vigili Urbani;
- n. 1 Operatore servizio cimiteriale;
- n. 1 Autista.

Ogni dipendente non può essere posto in reperibilità per un periodo superiore a 72 giorni all'anno, pari a 6 giorni al mese per 12 mesi;

Art. 6

Ogni modificazione al turno, per malattia, congedo o altri gravi motivi, può essere disposta solo dai Dirigenti interessati che provvedono, rispettivamente, alla sostituzione del dipendente impedito entro i limiti dei posti indicati nel precedente art. 5.

Art. 6-bis ⁽¹⁾

Al termine di ogni intervento, il dipendente che ha prestato il servizio redige un apposito verbale, che sarà poi trasmesso al dirigente competente alla gestione del servizio svolto in reperibilità.

In relazione a ciascuna chiamata, nel verbale devono essere annotati:

- *il soggetto richiedente;*
- *l'ora e la data;*
- *la natura dell'evento o della situazione determinatasi;*
- *i provvedimenti adottati;*
- *l'eventuale personale intervenuto;*
- *la durata dell'intervento.*

Il verbale dovrà comunque essere vistato dal dirigente competente, in relazione alla rispondenza dell'intervento effettuato al contenuto della chiamata ad intervenire in regime di pronta reperibilità.

Esclusivamente nel caso in cui la prestazione dell'attività debba svolgersi presso l'ufficio, la presenza in servizio dovrà essere attestata tramite il sistema di rilevazione delle presenze in uso presso l'ente (timbratura tramite badge). In caso contrario, il dipendente potrà attestare la propria presenza tramite autodichiarazione resa in seno al verbale di chiamata o, qualora possibile, da remoto tramite l'applicativo di rilevazione delle presenze in uso presso l'ente.

Le ore riconosciute ai fini dell'erogazione del compenso per lavoro straordinario sono quelle risultanti dal sistema di rilevazione delle presenze o dal verbale di chiamata. In ogni caso, ai fini della liquidazione del compenso, non si computa il tempo di percorrenza per raggiungere il luogo indicato o l'ufficio."

(1) Articolo aggiunto con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 06/07/2023

Art. 7

La reperibilità è remunerata con una indennità pari a €. 10,33 per 12 ore, ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. vigente per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali successivo a quello del 01.04.1999. Essa non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità, in base ai relativi turni, è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria, maggiorata del 10%.

Art. 8

I congedi ordinari e straordinari ed ogni altro giustificato imprevedibile motivo durante il periodo del turno non danno diritto al compenso previsto dal precedente art. 7, limitatamente alla giornata di effettiva assenza.

Art. 9

In caso di intervento operativo del dipendente, prestato al di fuori del normale orario di servizio, la prestazione sarà compensata con il pagamento delle ore straordinarie effettivamente svolte, ovvero, a richiesta del dipendente, con riposo compensativo.

Il pagamento della prestazione straordinaria non è compreso nel tetto delle ore di lavoro straordinario previsto dai vigenti contratti di lavoro.

Qualora il turno di reperibilità cada in un giorno festivo, spetta al dipendente un riposo compensativo, senza riduzioni del debito orario settimanale.

Art. 10

Il dipendente che, essendo in servizio di reperibilità, risulti non reperibile nei modi previsti dal precedente art. 2, perde il diritto al compenso maturato per l'intero turno e, salvo giustificato motivo, è soggetto a provvedimento disciplinare.

Art. 11

Il compenso previsto dagli artt. 7 e 9 viene erogato mensilmente sulla base di appositi elenchi che i Dirigenti trasmetteranno al Servizio Personale, entro la prima decade di ogni mese e che comprenderà il personale incluso nei turni di reperibilità del mese precedente, nonché le ore straordinarie di effettivo servizio di pronto intervento eventualmente prestate.

Art. 12

Il servizio di reperibilità previsto dal presente Regolamento è obbligatorio e sarà assicurato dal personale normalmente impegnato nei vari servizi di rispettiva competenza, indicati nell'art. 1.

Sono esclusi i dipendenti eventualmente "distaccati" in altri uffici comunali per l'espletamento di servizi che non rientrino fra i compiti d'istituto dei Settori interessati.

Art. 13

La spesa relativa all'espletamento del servizio oggetto della presente intesa farà carico al capitolo di bilancio comunale "Fondo per il Miglioramento dell'efficienza dei servizi".